



'AULA B'

Numero registro generale 20120/2021

Numero sezionale 4657/2025

Numero di raccolta generale 2991/2026

Data pubblicazione 10/02/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ssa ROSSANA MANCINO	– Presidente –	R.G.N. 20120/2021
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	– Consigliere –	Cron.
Dott.ssa SIMONA MAGNANENSI	– Consigliera –	Rep.
Dott. LUCA SOLAINI	– Consigliere –	C.C. 12/11/2025
Dott. ANGELO CERULO	– Consigliere Rel. –	

Contratti di
apprendistato e
inadempimento
degli obblighi
giuridici
formativi.
Conseguenze.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20120-2021 proposto da

FOOD LABS S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso,
dagli avvocati MASSIMO PALLINI, LUCA MATTEO DAFFRA, LUCA
MONTESARCHIO, con domicilio eletto in ROMA, VIA MARCELLO
PRESTINARI, 13, presso lo studio del primo difensore

– **ricorrente** –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche quale
procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI
CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di
procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO
SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,
ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l'Avvocatura
centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

– **controricorrente** –



per la cassazione della sentenza n. 680 del 2020 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 19 gennaio 2021 (R.G.N. 358/2019).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dal Consigliere Angelo Cerulo.

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da Food Labs s.r.l. e ha così confermato la pronuncia del Tribunale di Parma, che aveva accertato l'obbligo dell'appellante di corrispondere all'INPS la minor somma di euro 27.010,30 (euro 20.927,00 a titolo di contributi, euro 6.083,30, a titolo di sanzioni ed accessori), in virtù del disconoscimento della genuinità del contratto di apprendistato concluso dalla società con la signora Valentina Sodano.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale esclude l'effettività di quell'attività formativa che è carattere imprescindibile del contratto di apprendistato.

2.- Food Labs s.r.l. impugna per cassazione la sentenza d'appello, sulla base di due motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

3.- L'INPS resiste con controricorso.

4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 276 del 2003, falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.



La sentenza d'appello meriterebbe censura per aver escluso la genuinità dell'apprendistato, pur senza ravvisare gravi violazioni degli obblighi formativi o la manifesta inadeguatezza della formazione interna ed esterna, «gli unici elementi che secondo la giurisprudenza di Legittimità possono produrre l'effetto della decadenza dai benefici contributivi» (pagina 13 del ricorso per cassazione).

2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e lamenta che la motivazione sia oscura e perplessa, nella parte in cui ipotizza un diverso, e nebuloso, onere probatorio a carico della società.

3.- Le censure, tra loro connesse, si prestano a una disamina congiunta e devono essere complessivamente disattese.

4.- Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'inadempimento degli obblighi formativi determina la trasformazione del contratto di apprendistato, sin dall'origine, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove l'inadempimento presenti un'obiettiva rilevanza e si concretizzi nella totale mancanza di formazione, teorica o pratica, o in un'attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto: in tale ultima ipotesi, la trasformazione del rapporto postula la gravità dell'inosservanza degli obblighi formativi (Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16595, richiamata dalla pronuncia d'appello, e, di recente, sul regime regolato dagli artt. 41 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Cass., sez. lav., 16 marzo 2025, n. 6990).

5.- Ai principi enunciati da questa Corte si uniforma la sentenza d'appello, che esterna in modo lineare e adeguato le ragioni della decisione, senza incorrere negli *errores in iudicando* censurati con il primo motivo e senza presentare le anomalie radicali denunciate con il secondo mezzo.



I motivi si palesano, sotto questo profilo, infondati.

La Corte di merito pone l'accento sulla «componente formativa» che connota l'apprendistato e passa in rassegna le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e i profili inerenti alla formazione esterna, senza omettere l'esame degli argomenti oggi ribaditi nel ricorso e, da ultimo, nella memoria illustrativa.

Il fulcro della *ratio decidendi*, coerente con le enunciazioni di principio di questa Corte, risiede nella grave inosservanza degli obblighi di formazione interna.

La valutazione dei giudici d'appello, tutt'altro che arbitraria e illogica, scaturisce dal raffronto tra l'attività formativa comprovata in causa e il progetto di formazione, che definisce gli obblighi del datore di lavoro nel contratto di apprendistato.

La Corte territoriale rimarca che l'attività formativa si è risolta in un puro e semplice affiancamento alla persona più esperta, secondo i caratteri propri dell'inserimento del lavoratore in ogni nuova realtà (pagina 5 della sentenza impugnata).

Con un'analisi ancorata al progetto e alla specificità degli obiettivi formativi perseguiti con il contratto, i giudici d'appello riscontrano in fatto l'apprezzabile divergenza tra la formazione impartita e le puntuali e più rigorose prescrizioni racchiuse nel progetto e nel contratto.

È alla luce di tale discrasia, in quanto idonea a pregiudicare gli obiettivi formativi, che si apprezza l'insussistenza di un genuino contratto di apprendistato.

Il riferimento al pregresso rapporto di collaborazione (pagina 6) assurge, dunque, a mero elemento di rincalzo di una valutazione più articolata che, nel suo nucleo essenziale, fa leva sull'inadeguatezza della formazione interna e sul parametro degli obblighi formativi contrattualmente definiti.

6.- Le doglianze si rivelano, sotto un distinto profilo, inammissibili.



Le censure, ribadite e sviluppate nella memoria illustrativa, tendono a sollecitare un più favorevole inquadramento dei dati probatori acquisiti e a sovvertire l'apprezzamento sulla gravità dell'inottemperanza agli obblighi formativi, condotto in modo plausibile in ossequio al paradigma normativo e convergente, nei suoi snodi salienti, in entrambe le pronunce di merito.

7.- Il ricorso, pertanto, dev'essere respinto.

8.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.

9.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 12 novembre 2025.

La Presidente

Rossana Mancino

